

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2025-895 DC del 7 agosto 2025, Legge che mira a facilitare il trattenimento delle persone condannate per fatti particolarmente gravi e che presentano forti rischi di recidiva**

02/09/2025

Il *Conseil constitutionnel* si è pronunciato in via preventiva su varie disposizioni della legge che mira a facilitare il trattenimento delle persone condannate per fatti particolarmente gravi e che presentano forti rischi di recidiva. Il *Conseil* ha parzialmente accolto le censure formulate nei loro ricorsi dai deputati dei gruppi socialista ed ecologista e dai deputati dei gruppi *La France insoumise* – *Nouveau Front populaire* e *Gauche démocrate et républicaine*. La *loi votée* è scaturita da un’iniziativa parlamentare, presentata sulla scia di alcuni fatti di cronaca che avevano suscitato forte allarme sociale. I deputati ricorrenti hanno contestato il procedimento di adozione degli artt. 3 e 5 e hanno denunciato l’incostituzionalità degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della *loi votée*.

Il *Conseil* ha dichiarato contrario a Costituzione l’art. 1, che mirava a estendere i casi in cui la durata massima del trattenimento amministrativo degli stranieri irregolari può essere portata, in via derogatoria, a 180 giorni oppure, in alcuni casi, a 210 giorni. Ora, il trattenimento di uno straniero che non può lasciare immediatamente il territorio nazionale deve rispettare il principio, discendente dall’art. 66 della Costituzione, secondo cui la libertà individuale non può essere sottoposta a limitazioni non necessarie. Spetta al legislatore operare un bilanciamento fra la tutela dell’ordine pubblico e l’esercizio delle libertà costituzionalmente garantite. Tra queste ultime figura la libertà individuale, alla cui tutela è istituzionalmente preposto il giudice: le limitazioni devono essere appropriate, necessarie e proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti. La disposizione contestata prevedeva che la durata massima del trattenimento – che di norma non può eccedere i 90 giorni – potesse essere portata a 180 giorni nel caso in cui lo straniero fosse stato destinatario di una misura di divieto d’ingresso nel territorio per attività terroristiche oppure fosse stato espulso per comportamenti legati ad attività terroristiche accertate in sede penale. Si prevedeva, inoltre, che la durata massima del trattenimento potesse essere portata, in via eccezionale, a 210 giorni. Il *Conseil* ha stigmatizzato il punto di equilibrio individuato dal legislatore: sulla base delle nuove disposizioni, sarebbe stato possibile sottoporre uno straniero a trattenimento per un lasso di tempo particolarmente lungo, senza che tale misura fosse espressamente qualificata come eccezionale. D’altra parte, il divieto d’ingresso nel territorio può essere disposto anche nei confronti di stranieri che non abbiano commesso reati particolarmente gravi e nei cui confronti non sia stata pronunciata una condanna definitiva. L’art. 1 della *loi votée* enumerava i reati che avrebbero giustificato l’applicazione del trattenimento fino a 180 giorni, senza che l’amministrazione potesse stabilire

autonomamente se il comportamento dello straniero che avesse già scontato la pena costituisse una minaccia attuale e particolarmente grave per l'ordine pubblico. Si tratta, insomma, di un bilanciamento non equilibrato fra gli interessi in gioco.

Il *Conseil* ha dichiarato incostituzionale anche l'art. 2 della *loi votée*, che mirava a estendere l'effetto sospensivo dell'appello contro la decisione del giudice che poneva fine a una misura di trattenimento amministrativo. Si tratta, anche in questo caso, di una limitazione sproporzionata della libertà individuale.

È stato invece ritenuto conforme a Costituzione l'art. 3, che consente la rilevazione delle impronte digitali e la realizzazione di fotografie, anche senza il consenso dello straniero sottoposto a trattenimento. Da un lato, questa disposizione ha l'obiettivo di facilitare l'identificazione degli stranieri e può essere ricondotta al contrasto all'immigrazione irregolare e, conseguentemente, alla tutela dell'ordine pubblico, obiettivo di valore costituzionale. D'altro canto, si può procedere senza il consenso dello straniero interessato soltanto previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, al quale la polizia giudiziaria deve avere rivolto un'istanza motivata. Il magistrato può rilasciare l'autorizzazione soltanto se queste operazioni costituiscono l'unico modo per identificare con certezza uno straniero. Quando raccoglie le impronte digitali o realizza rilievi fotografici, la polizia deve tenere conto dell'eventuale condizione di vulnerabilità della persona. Da ultimo, questa disposizione non si applica ai minorenni. Il *Conseil* ha perciò concluso nel senso del carattere non manifestamente squilibrato del bilanciamento effettuato dal legislatore.

Il *Conseil* ha rigettato anche le censure contro l'art. 5 della *loi votée*. Questo consente all'autorità amministrativa, a determinate condizioni, di sottoporre a trattenimento amministrativo uno straniero richiedente asilo in caso di minaccia all'ordine pubblico o di rischio di fuga. Il legislatore ha riproposto una disposizione dichiarata incostituzionale dal *Conseil* con la [decisione n. 2025-1140 QPC](#) (su cui v. questa [segnalazione](#)). In questo caso, però, il legislatore ha specificato che il trattenimento amministrativo può essere disposto soltanto tenendo conto del carattere grave e attuale della minaccia all'ordine pubblico e sulla base di una valutazione caso per caso. Il *Conseil* ha aggiunto una riserva interpretativa: la nuova disciplina impone all'autorità amministrativa, sotto il controllo del giudice, di accertare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave all'ordine pubblico, che sola può giustificare questa limitazione della libertà individuale. Analoghe considerazioni valgono per la valutazione della sussistenza del rischio di fuga. Da ultimo, la durata del trattenimento amministrativo non può eccedere il tempo strettamente necessario all'esame della domanda di asilo, che deve avvenire, in linea di principio, secondo la procedura accelerata.

\*\*\*

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

*Giacomo Delledonne*